



TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

R.G. N.69-1/2025

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

Il Giudice Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore presentato ex art. 74 CCI in data 11-03-2025 da:

Società Agricola Gazzola di Gazzola Giorgio e C. s.s., C.F. 04634910261, con sede in 31040 Trevignano (TV), via Martiri Zapparè, 18, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pagotto;

esaminate le integrazioni depositate in data 4-4-2025 a seguito dei rilievi contenuti nel decreto del Tribunale del 21-3-2025;

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto la società ha sede in Trevignano (TV);

- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:

- la debitrice è società agricola;
- la proposta prevede la prosecuzione dell'attività;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI;

- la proposta prevede:

- un piano in continuità diretta fino al 31-12-2033 con pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e con pagamento parziale dei chirografari (1 classe 15%, 2 classe 20%, 3 classe 25%) mediante i flussi di cassa derivanti dalla continuità pari a E. 2.321.829,84;
- la suddivisione dei creditori in 4 classi (3 classi per i chirografari e la 4 classe per i privilegiati per i quali è prevista la moratoria);
- un passivo stimato di circa E. 4.197.962,00;

- non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;

- sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 2 bis CCI;

- sussistono, infine, i presupposti per disporre, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sequestri conservativi e di acquisire di diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di Società Agricola Gazzola di Gazzola Giorgio e C. s.s., C.F. 04634910261, con sede in 31040 Trevignano (TV), via Martiri Zappare', 18,

NOMINA

Commissario giudiziale il dott. Raffaele Gallina perché svolga le funzioni dell'OCC

DISPONE

- la comunicazione, a cura del Commissario Giudiziale, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, **la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;**

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sequestri conservativi e di acquisire di diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

DISPONE

che il Commissario curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, all'OCC e la Commissario Giudiziale.

Treviso, lì 2 maggio 2025

Il Giudice

Bruno Casciarri